



# COMUNE DI PONTREMOLI

## Provincia di Massa Carrara

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO “MERCATO D'PUNTREMAL”

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 02.04.2013**

**In vigore dal 07.04.2013**

#### **Art. 1 – Istituzione**

E' istituito sul territorio del Comune di Pontremoli il mercato agricolo denominato "Mercato D'Puntremal." (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, anche a seguito di manipolazione e trasformazione.

Il mercato è ubicato nel Comune di Pontremoli, area pubblica di Piazzetta S. Geminiano e Via Garibaldi, già individuata nel documento di programmazione commerciale approvato con delibera di C.C. n. 68 del 20/12/2012, così come rettificata con atto di C.C. n. 3 del 14/01/2013.

Il numero dei posteggi è quantificabile nella prima fase di avvio, in numero di 15, di cui n. 6 in Piazzetta S. Geminiano e n. 9 lungo Via Garibaldi. Tale numero sarà comunque suscettibile di eventuali modifiche in aumento o in diminuzione in base sia alla grandezza dei banchi che alle modalità di vendita dei produttori, sulla base di una valutazione del Comitato di Gestione. L'Amministrazione si riserva la possibilità di individuare anche nuovi spazi da riservare alla vendita tenuto conto anche dell'andamento stagionale.

#### **Art.2 – Finalità**

Il mercato ha lo scopo di:

- a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata ed il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo garantendo maggiore genuinità, qualità e offerta di prodotti legati al naturale ritmo della natura, ecologicamente sostenibili, in quanto non sono necessari lunghi trasporti per la distribuzione;
- b) realizzare lo sviluppo della “filiera corta” del prodotto agroalimentare del nostro territorio e di quello limitrofo, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
- c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.

All'interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento.

### **Art.3 – Soggetti ammessi alla vendita**

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della L. 29 Dicembre 1993 n. 580, che rispettino le seguenti condizioni.

a) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione negli Ambiti di interesse sovra comunale n.1(Lunigiana), n.2 (Versilia e Costa Apuana) n.3 (Garfagnana) di cui all'Allegato A della L.R. 1/2005 e successive modifiche.

b) l'attività di vendita all'interno del mercato deve interessare prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a) nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile.

c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs 18 maggio 2001 n. 228.

d) l'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

### **Art. 4 – Periodi di apertura ed orari**

L'area del mercato individuata all'art. 1, comma 2, viene messa a disposizione delle aziende agricole nelle giornate mercatali del mercoledì e sabato, seguendo gli orari del mercato stesso dalle ore 8 alle ore 14, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 2 ore prima e di lasciare l'area libera 1 ora dopo il termine del mercato.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni, l'orario potrà essere prolungato.

Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato.

Inoltre l'Amministrazione mette a disposizione l'area sopra indicata anche al di fuori delle giornate di mercato, in presenza di un numero adeguato di aziende agricole, dando priorità all'occupazione della Piazzetta di S. Geminiano prima di procedere all'occupazione di Via Garibaldi.

### **Art. 5 – Gestione, direzione e organismo di controllo**

Le funzioni d'indirizzo sono di competenza del Comune che si avvarrà di un apposito Comitato di gestione composto da:

- 1) un rappresentante del Comune
- 2) un rappresentante della C.I.A
- 3) un rappresentante della Federconsumatori.
- 4) un rappresentante Associazione città del Miele
- 5) un rappresentante Strade del Vino
- 6) un rappresentante Slow food
- 7) un rappresentante del Consorzio Fungo di Borgotaro

E' prevista la possibilità, anche in un momento successivo, di estendere la partecipazione ad altre Associazioni che manifestassero interesse.

Il Comitato di gestione avrà i seguenti compiti:

- organizzazione e funzionamento del mercato curando il rispetto del decoro e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;
- gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti;
- azioni di promozione del mercato;
- organizzazione di iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico, e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento;
- valutazione delle domande di partecipazione.

Le funzioni di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono di competenza del Comando dei Vigili Urbani con il supporto di un membro della suddetta Commissione.

### **Art. 6 – Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, in carta libera, da presentare al competente ufficio comunale, deve contenere:

- 1) le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
- 2) anagrafica completa dell'azienda agricola;
- 3) descrizione dell'attività aziendale con l'indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di allevamento;
- 4) la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità;
- 5) i periodi dell'anno e il numero di giornate in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato

La domanda dovrà contenere la dichiarazione relativa a :

- iscrizione al registro delle imprese;
- titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, nonché della eventuale registrazione o autorizzazione sanitaria
- eventuali certificazioni conseguite dall'azienda per i prodotti posti in vendita.

La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme del presente regolamento.

Nell'organizzazione del mercato dovrà essere favorita la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e di produttori agricoli, mentre in caso di domande superiori alla disponibilità di posteggi saranno applicati i seguenti criteri di priorità:

- 1) Azienda costituita da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- 2) certificazioni di qualità dell'azienda e/o dei prodotti
- 3) periodo di partecipazione al mercato e garanzia di maggior numero di presenze

Sono possibili assegnazioni di postazioni a termine per produzioni stagionali.

### **Art. 7 – Cosa si può vendere**

Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati delle aziende agricole ammesse al mercato.

I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, dovrà essere autocertificata l'origine aziendale della materia prima.

L'eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, deve essere espressamente autorizzata per iscritto dal gestore.

### **Art. 8 – Obblighi**

E' fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le ore 8.00 e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato.

Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto posto in vendita.

Ogni azienda agricola è tenuta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti, dell'eventuale fornitura di acqua e di energia elettrica e di altri eventuali spese.

La quota dovrà essere versata al gestore che provvederà al pagamento di quanto dovuto al Comune

### **Art.9- Sanzioni**

Il mancato rispetto da parte dell'operatore del mercato di quanto previsto dal presente regolamento comporterà la decadenza dell'assegnazione del relativo posteggio.